

L'Agenzia delle Entrate modifica il proprio orientamento sull'assegnazione di azioni non proporzionali ai *manager*

Con la pubblicazione della Risoluzione n. 103/E del 4 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il proprio orientamento in tema di tassazione di azioni non proporzionali assegnate ai *manager*, sancendo l'imponibilità come reddito di lavoro della differenza tra il valore normale delle azioni assegnate e quanto corrisposto dai *manager* per la loro sottoscrizione.

Con la Risoluzione n. 29/E del 16 febbraio 2006, l'Agenzia delle Entrate aveva in precedenza sostenuto che l'assegnazione di azioni non proporzionali all'amministratore delegato di una società per azioni non costituiva reddito imponibile per costui, argomentando che tale emissione si poteva giustificare unicamente sulla base del conferimento di denaro da parte dell'amministratore, sebbene non proporzionale al valore delle azioni sottoscritte (stante anche il divieto codicistico di conferire opere e servizi in una società per azioni in cambio di azioni). Pertanto, con la Risoluzione n. 29/E del 2006, l'Amministrazione finanziaria sembrava aver implicitamente concluso che il cd. principio di omnicomprensività posto a presidio della determinazione del reddito di lavoro imponibile, secondo il quale tutto ciò che viene corrisposto al *management* va necessariamente riferito al rapporto di lavoro dello stesso e costituisce reddito di lavoro per il beneficiario, potesse trovare delle deroghe ulteriori rispetto a quelle contemplate *ex lege*, come quella in oggetto.

Tale posizione è stata riformata con la Risoluzione n. 103/E del 2012, che si occupa dell'assegnazione, da parte di una società per azioni residente in Italia, di azioni di classe speciale ai propri amministratori e dirigenti in cambio di un conferimento non proporzionale. Tali azioni erano prive di diritti amministrativi, erano soggette ad un vincolo di intrasferibilità temporalmente limitato e prevedevano speciali diritti di partecipazione agli utili, "rafforzati" rispetto a quelli dei titolari di azioni ordinarie.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in quella fattispecie, l'assegnazione di azioni non proporzionali era direttamente riferibile alla futura prestazione di lavoro dei beneficiari ed andava considerata come un *fringe benefit* tassabile sulla base del su menzionato principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la differenza tra il valore normale delle azioni (pari, nel caso di azioni di società non quotate, alla relativa quota parte di patrimonio netto) e quanto corrisposto dai *manager* per la sottoscrizione delle stesse

costituiva reddito imponibile tanto per i dirigenti (in quanto tale, soggetto ad imposte e contributi secondo le regole ordinarie in materia di redditi di lavoro dipendente), quanto per quegli amministratori della società il cui reddito imponibile era determinato sulla base delle regole applicabili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Peraltro, a completamento di tale analisi, l'Agenzia delle Entrate chiariva che gli eventuali utili conseguiti dai *manager* sulle azioni non proporzionali costituiscono redditi di capitale, così come i proventi eventualmente ottenuti dalla cessione della relativa partecipazione costituiscono redditi diversi di natura finanziaria: la qualifica di lavoratore dipendente (o assimilato), infatti, rileva solo al momento della sottoscrizione delle azioni, mentre la successiva fase di possesso delle medesime azioni, non attenendo al rapporto di lavoro intrattenuto dal beneficiario con l'emittente, è disciplinata dalla normativa preposta alla tassazione dei redditi di natura finanziaria.

Ne consegue che l'utilizzo di piani di incentivazione basati sull'assegnazione di *equity* ai *manager*, anche mediante l'attribuzione di azioni non proporzionali, dovrà essere attentamente vagliato alla luce di tale riformato orientamento di prassi. In particolare, parrebbe opportuno valutare anche il regime fiscale applicabile ai piani esistenti, visti anche gli oneri contributivo-previdenziali imposti in capo a lavoratori e datori di lavoro e gli obblighi di sostituzione per questi ultimi, nonché le elevate sanzioni amministrative applicabili nel caso di violazione di tali obblighi.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento su quanto precede, potete contattare l'Avv. Vania Petrella (tel.: +39 06 69 522 204; e-mail: vpetrella@cgsh.com) o l'Avv. Gianluca Russo (tel.: +39 06 69 522 680; e-mail: grusso@cgsh.com) del nostro ufficio di Roma, ovvero qualsiasi avvocato del nostro studio con cui siete abitualmente in contatto.

NEW YORK

One Liberty Plaza
New York, NY 10006-1470
T: +1 212 225 2000
F: +1 212 225 3999

WASHINGTON

2000 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20006-1801
T: +1 202 974 1500
F: +1 202 974 1999

PARIS

12, rue de Tilsitt
75008 Paris, France
T: +33 1 40 74 68 00
F: +33 1 40 74 68 88

BRUSSELS

Rue de la Loi 57
1040 Brussels, Belgium
T: +32 2 287 2000
F: +32 2 231 1661

LONDON

City Place House
55 Basinghall Street
London EC2V 5EH, England
T: +44 20 7614 2200
F: +44 20 7600 1698

MOSCOW

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC
Paveletskaya Square 2/3
Moscow, Russia 115054
T: +7 495 660 8500
F: +7 495 660 8505

FRANKFURT

Main Tower
Neue Mainzer Strasse 52
60311 Frankfurt am Main, Germany
T: +49 69 97103 0
F: +49 69 97103 199

COLOGNE

Theodor-Heuss-Ring 9
50688 Cologne, Germany
T: +49 221 80040 0
F: +49 221 80040 199

ROME

Piazza di Spagna 15
00187 Rome, Italy
T: +39 06 69 52 21
F: +39 06 69 20 06 35

MILAN

Via San Paolo 7
20121 Milan, Italy
T: +39 02 72 60 81
F: +39 02 86 98 44 40

HONG KONG

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Hong Kong)
Bank of China Tower, 39th Floor
One Garden Road
Hong Kong
T: +852 2521 4122
F: +852 2845 9026

BEIJING

Twin Towers – West (23rd Floor)
12 B Jianguomen Wai Da Jie
Chaoyang District
Beijing 100022, China
T: +86 10 5920 1000
F: +86 10 5879 3902

BUENOS AIRES

CGSH International Legal Services, LLP-
Sucursal Argentina
Avda. Quintana 529, 4to piso
1129 Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Argentina
T: +54 11 5556 8900
F: +54 11 5556 8999

SÃO PAULO

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Consultores em Direito Estrangeiro
Rua Funchal, 418, 13 Andar
São Paulo, SP Brazil 04551-060
T: +55 11 2196 7200
F: +55 11 2196 7299

ABU DHABI

Al Odaid Tower
Office 1105, 11th Floor
Airport Road; PO Box 128161
Abu Dhabi, United Arab Emirates
T: +971 2 414 6628
F: +971 2 414 6600

SEOUL

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Foreign Legal Consultant Office
19F, Ferrum Tower
19, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu
Seoul 100-210, Korea
T: +82 2 6353 8000
F: +82 2 6353 8099